



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/04/2020

### FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere cointestatario col padre defunto di quattro buoni fruttiferi emessi nel 1988 e appartenenti alla serie "Q/P".

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto non ha applicato i rendimenti indicati nella tabella posta sul retro dei titoli; in particolare, la resistente avrebbe operato la "decurtazione dei tassi di interesse" stabilita dal D.M. del Tesoro del 13/6/1986, in "assenza di stampigliatura sui predetti [buoni] della possibile variazione dei tassi".

Il ricorrente chiede pertanto all'Arbitro di "pronunciarsi in merito all'effettivo rimborso dei buoni, come da condizioni riportate a tergo degli stessi, recentemente incassati".

L'intermediario si è costituito eccependo anzitutto la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Premettendo che i buoni fruttiferi postali non rientrano nella dichiarazione di successione, chiarisce che in presenza di cointestatari è prevista la facoltà di compiere operazioni "anche separatamente" soltanto per i buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 19/12/2000; diversamente, per i buoni emessi prima di tale data questa facoltà non è stata espressamente prevista e l'incasso è consentito, soltanto, se non vengono esperite esplicite opposizioni", in applicazione dell'art. 157 del DPR 156/1973 che obbliga chi riveste la qualità di erede "a dimostrare tale qualità", nell'eventualità che vi siano più eredi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo l'intermediario quindi la clausola "pfr" perderebbe la sua efficacia ipso iure in caso di decesso di uno dei cointestatari, essendo necessaria per la riscossione la quietanza sottoscritta da tutti gli eredi e copia della dichiarazione di successione.

Né potrebbe richiamarsi la disciplina in materia di libretti postali, nella parte in cui ne consente la rimborsabilità a vista, essendo i buoni meri titoli di legittimazione.

Nel caso di specie, il ricorrente non produce evidenza della propria qualità di erede, limitandosi ad allegare il solo il certificato di morte dell'intestatario dei buoni.

Nel merito, osserva che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

Fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo "un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"; in sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato; l'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "le somme complessivamente dovute", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di avere corrisposto al sottoscrittore "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che il ricorrente "sin dalla data del rilascio" dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro "si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce", essendo "irragionevole" ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione "di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)".

Contesta l'orientamento dell'ABF quando afferma che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un "falso affidamento nel ricorrente", a suo dire, infatti, tali pronunce non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "le somme complessivamente dovute", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, Il ricorrente, rilevate talune inesattezze nella ricostruzione in fatto operata dall'intermediario, evidenzia di essere l'unico cointestatario dei titoli "ed il solo erede" del de cuius e che perciò "nessun dubbio" potrebbe sorgere in ordine alla propria legittimazione nel procedimento de quo.

Riferisce di avere da tempo provveduto all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla successione ereditaria ma, in ogni caso, evidenzia come i buoni muniti della clausola



P.F.R., come nella specie, permettano a tutti i cointestatari di compiere le operazioni in modo separato, dovendo gli stessi presentare esclusivamente il titolo cartaceo.

Nel merito, osserva che “ad un’attenta analisi sui titoli” non veniva apposto, al momento della relativa sottoscrizione, “il timbro della nuova serie “Q” neppure corredato della nuova tabella con l’indicazione dei tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni di vita”, né veniva fornita alcuna nuova indicazione in relazione ai rendimenti per l’ultimo decennio.

“La mancata apposizione delle necessarie stampigliature a tergo dei buoni (quanto alla regolazione della linea rendimenti) e la sola indicazione della nuova serie di appartenenza “Q” sul fronte non sarebbero in ogni caso valsi “ad ingenerare nei sottoscrittori l’opportuna conoscenza delle caratteristiche descrittive della nuova di titoli”; il comportamento dell’intermediario avrebbe pertanto violato l’“obbligo di informazione e trasparenza sui prodotti finanziari nominativi del risparmiatore”, oltre che la “diligenza del buon padre di famiglia con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di doversi pronunciare sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’intermediario, dovendola, tuttavia, ritenere infondata; e vale, a tale proposito, quanto ha di recente stabilito il Collegio di Coordinamento (decisione, n. 22747/2019) affermando, proprio con riferimento a buoni, come nella specie, precedenti all’entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, ed in ragione della permanente applicabilità dell’art. 178 D.P.R. n. 156 del 1973, secondo cui i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione, il principio di diritto che *“nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”*.

La questione sottoposta al Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi emessi dall’intermediario di cui il ricorrente allega copia.

Nel merito della domanda, va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi in data 4 agosto, 3 settembre e 1° e 29 dicembre 1988 ed inoltre, per l’emissione, l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie “P”.

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.*

*Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”* (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l’intermediario, diversamente da quanto argomentato dallo stesso nelle proprie deduzioni difensive, non ha operato in maniera pienamente conforme a quanto previsto dalla citata disposizione, avendo sì apposto la stampigliatura della nuova serie sul fronte dei Buoni ma avendo ommesso, per tutti i buoni, l’apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi; di qui la domanda avanzata dal ricorrente ed indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione all’intero periodo di rendimento dei suddetti buoni.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che, in violazione delle citate previsioni di legge, non vi sono stampigliature sul retro relative al rendimento dei medesimi buoni, va allora fatta prevalere la tutela dell’affidamento del sottoscrittore.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta a stampa dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *“secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi”*; in questi termini, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, ancorché con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno ma per identità di *ratio* valevole *a fortiori* anche nell'ipotesi in cui l'omissione concerna il periodo precedente, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, e tanto proprio in considerazione della circostanza che *“in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli (così Cass. n. 13979/2007, cit.)*.

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” (v. Collegio di Bari, decisioni nn. 8972 e 19846 del 2019).

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS